



Comune di Airasca



Regolamento comunale per l'esercizio degli spettacoli viaggianti ed attrazioni assimilabili

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 11/07/2007
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 23/04/2012

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI ED ATTRAZIONI ASSIMILABILI.

INDICE

INDICE.....	2
Art. 1	3
Art. 2	3
Art. 3	3
Art. 4	3
Art. 5	3
Art. 6	4
Art. 7	4
Art. 8	4
Art. 9	4
Art. 10	4
Art. 11	4
Art. 12	5
Art. 13	5
Art. 14	5
Art. 15	5
Art. 16	5
Art. 17	6
Art. 18	6
Art. 19	6
Art. 20	6
Art. 21	6
Art. 22	7
Art. 23	7
Art. 24	7
Art. 25	7
Art. 26	8
Art. 27	8
Art. 28	8
Art. 29	8
Art. 30	8
Art. 31	8
Art. 32	8
Art. 33	9
Art. 34	10

Art. 1

Il presente regolamento è disciplinato dalle seguenti fonti normative:

- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” artt. 68 e 69;
- Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 “Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” Titolo III;
- Codice Penale art. 666;
- Legge 18 marzo 1968, n. 337;
- Elenco attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all’art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 approvato con decreti interministeriali del 23.04.1969, 22.07.1981, 10.01.1985, 01.06.1989, 10.11.1990, 10.04.1991, 09.04.1993, 23.07.1997, 08.08.2001;
- D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Art. 2

CIRCHI EQUESTRI – SPETTACOLI VIAGGIANTI – PARCHI DIVERTIMENTI

È assegnata per lo svolgimento delle loro attività, l’area denominata Piazza San Bartolomeo.

Art. 3

La sistemazione dei carraggi e delle carovane avrà luogo per tutti nell’area adiacente alla Piazza, sia sul lato S.R. 23 e lato adiacente adiacente al campo da bocce.

Art. 4

È fatto obbligo di restituire l’area avuta in concessione per lo spettacolo, le attrazioni e la sussistenza, nelle stesse condizioni in cui era stata affidata; è a carico del titolare dell’autorizzazione il ripristino immediato dell’area qualora dallo stesso sia stata modificata, alterata o danneggiata in qualsiasi modo o per qualsiasi motivo. In caso di inadempienza il comune ordinerà i lavori di ripristino dell’area, con spese a carico del responsabile. Qualora non sia noto il responsabile del danno il costo dei lavori di riparazione graverà in parti uguali su tutti i concessionari. Prima e dopo la sistemazione del parco divertimenti verrà eseguito un sopralluogo congiunto da parte di un responsabile comunale e di un rappresentante dei giostrai al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Art. 5

È facoltà del Sindaco revocare in qualsiasi momento la concessione dell’area per motivi di P.S. o di ordine pubblico.

Art. 6

La Polizia Municipale del Comune curerà l'organizzazione, l'assegnazione e la disciplina del parco Divertimenti, Circhi equestri, Spettacoli viaggianti e l'osservanza delle norme di carattere generale, specie per quanto riguarda l'uso degli apparecchi sonori, l'orario di apertura e chiusura degli stessi, la sistemazione delle carovane di abitazione e dei carri attrezzi, la rimozione dei rifiuti, il rispetto delle norme igienico – sanitarie, etc.

All'ufficio Tecnico comunale, ivi compreso il personale tecnico/manutentivo, è affidata:

- la gestione e la verifica degli aspetti tecnici collegati allo svolgimento delle attività proprie degli spettacoli viaggianti;
- l'osservanza delle norme di carattere tecnico in specie riguardanti l'eventuale possesso della dichiarazione di conformità degli impianti alla L. n. 46/90 e, qualora necessario, del certificato antincendio.

Art. 7

L'inosservanza di tali norme può determinare la sanzione pecuniaria, la revoca delle concessioni, il ripristino dei luoghi a spese del concessionario e, nei casi più gravi, l'esclusione delle aree comunali.

Art. 8

Chiunque occupi le aree destinate agli spettacoli viaggianti, circhi equestri, parchi divertimenti, prima di aver ottenuto l'autorizzazione, andrà in contro alle prescritte sanzioni di Legge.

Art. 9

È vietata l'installazione e l'esercizio di un'attrazione in posizione diversa da quella assegnata.

Art. 10

Qualora nel Parco Divertimenti si verificassero posti vacanti nei vari raggruppamenti delle attrazioni, sarà facoltà dell'Amministrazione redistribuire gli spazi in base alle domande pervenute e non accolte, in osservanza ai seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di frequenza;
- b) Maggior anzianità di mestiere (attrazione);
- c) Maggior anzianità di categoria ecc.

Art. 11

A parità di titoli, fermo restando l'organico di cui all'art. 21 e tenendo conto che le attrazioni dovranno essere possibilmente di tipo diverso, la graduatoria sarà stilata dal Comando Polizia Municipale in base alle domande degli anni passati e di quelli a venire.

Art. 12

L'anzianità di frequenza è strettamente personale e non viene a cessare quando il titolare di un'attrazione la sostituisce con una di tipo diverso, ma di pari ingombro purché non ce ne siano già presenti altre uguali in concessione - in tal caso il cambio non può essere concesso. L'anzianità di frequenza deve essere continuativa. È ammessa l'assenza per un solo anno, purché giustificata e preventivamente notificata al Comune. L'assenza per due anni consecutivi, anche se per giusta causa, comporterà l'esclusione dalla manifestazione negli anni successivi.

Art. 13

L'assegnazione degli spazi è comunicata agli interessati almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione. La rinuncia dovrà pervenire almeno 15 giorni prima dell'apertura del Parco Divertimenti, salvo casi di forza maggiore. In ogni caso farà fede la data del timbro postale.

Art. 14

L'istruttoria delle domande è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune.

Art. 15

Gli esercenti le imprese di spettacolo viaggiante che intendono svolgere le attività indicate all'art. 2, devono far pervenire la domanda agli Uffici di Polizia Municipale almeno 60 giorni prima della manifestazione su carta legale. I titolari dei circhi equestri devono presentare la domanda almeno 30 giorni prima della manifestazione su carta legale. Le richieste che perverranno oltre il termine predetto o in modo difforme da quanto stabilito non saranno prese in considerazione.

Art. 16

Le domande di concessione per essere validamente esaminate dovranno contenere:

- le generalità complete del richiedente (data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e partita IVA);
- la precisa denominazione e categoria dell'attrazione da installare, risultante dall'Autorizzazione rilasciata dal Comune di residenza, come da elenco ministeriale;
- copia della polizza assicurativa R.C. dell'attrazione;
- le dimensioni dell'attrazione da installare complete del vano cassa, le dimensioni di ingombro di carri e di ogni mezzo mobile necessario allo svolgimento dell'attività, la fotografia dell'attrazione (soltanto per la prima volta salvo modifiche o sostituzioni);
- copia autenticata del collaudo annuale dell'attrazione che si intende installare;
- il Comune di residenza ed il recapito presso il quale potrà essere inviata la corrispondenza o le comunicazioni varie;
- la dichiarazione di essere in regola con le prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 T.U.L.P.S.

Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti e la documentazione allegata alla domanda non corrispondessero a verità, al richiedente sarà revocata la concessione e allo stesso non sarà più consentito partecipare alle manifestazioni sul territorio comunale.

Alle domande dovrà essere allegata fotocopia dell'autorizzazione comunale di esercizio, valida per l'anno in corso, rilasciata dal Comune di residenza.

Art. 17

È vietato variare le misure di ingombro dell'attrazione denunciata sulla domanda di richiesta.

Art. 18

Di norma non è consentita la sostituzione dell'attrazione presentata in domanda a meno che l'impossibilità di disporre della stessa sia determinata da un sinistro accertato e non riparabile in tempi brevi. L'attrazione dovrà comunque essere gestita dal concessionario e la sostituzione deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 19

Allo stesso esercente potrà essere concesso il piazzamento di più di una attrazione, salvo posti liberi da assegnare in base alla graduatoria formulata ai sensi dell'art. 11.

Art. 20

Nel provvedimento autorizzativo sarà stabilito l'orario da rispettare, la data entro la quale improrogabilmente dovrà essere montata e smontata l'attrazione.

Gli impianti sonori delle varie attrazioni presenti nel Parco Divertimenti potranno funzionare:

- fino alle ore 22,00 di tutti i giorni preferiali;
- fino alle ore 23,00 di tutti i giorni prefestivi (intendendosi come tale anche i venerdì);
- la continuazione dell'attività, ad impianti sonori spenti, potrà proseguire fino alle 24,00 (orario di chiusura del Parco).

L'uso degli apparecchi sonori per la diffusione di musiche o di pubblicità deve essere rispettoso delle disposizioni vigenti in ordine alla prevenzione ed alla tutela dell'inquinamento da rumore, L. 447/95 e del vigente Regolamento Acustico Comunale.

Art. 21¹

Il Comune di Airasca sulla base delle presenze acquisite dai titolari delle attrazioni in occasione della Fiera Primaverile e del Carnevale Airaschese, ai sensi dell'art. 10 comma C circolare 27.09.1989 n. 4803/TB30 e della situazione di fatto esistente alla data odierna, così suddivide il Parco Divertimenti:

¹ Articolo così modificato con deliberazione C.C. n. 14 del 23/04/2012

❖ **FIERA PRIMAVERILE**

- a) grandi attrazioni numero 1;
- b) medie attrazioni numero 7;
- c) piccole attrazioni numero 1 + numero 6 di dimensioni particolarmente ridotte: pugnometri, calciometri, pesche verticali a gettone, pesche cigni/ochette, etc;
- d) padiglioni dolciari numero 1.

❖ **CARNEVALE AIRASCHESE**

- e) grandi attrazioni numero 1;
- f) medie attrazioni n 7
- g) piccole attrazioni numero 1 + numero 6 di dimensioni particolarmente ridotte: pugnometri, calciometri, pesche verticali a gettone, pesche cigni/ochette, etc...
- h) padiglioni dolciari numero 1.

❖ **FESTA PATRONALE DI SAN BARTOLOMEO**

- i) grandi attrazioni numero 1;
- j) medie attrazioni n 7
- k) piccole attrazioni numero 1 + numero 6 di dimensioni particolarmente ridotte: pugnometri, calciometri, pesche verticali a gettone, pesche cigni/ochette, etc...
- l) padiglioni dolciari numero 1.

L'area in cui sono installati gli spettacoli viaggianti ed attrazioni assimilabili è individuata sulla Piazza San Bartolomeo, su parere conforme della Polizia Municipale e del competente servizio del settore Lavori Pubblici. L'Autorizzazione per l'uso della Piazza San Bartolomeo dovrà prevedere una durata non superiore a giorni sei e, più precisamente, dovrà essere concessa dalle ore 16,00 del mercoledì precedente la manifestazione alle ore 16,00 del martedì successivo.

Tale prescrizione sarà riportata anche sull'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Art. 22

Fermo restando l'organico citato nell'art. 21 dovranno essere assicurate all'interno del Parco le vie d'uscita e le norme di Pubblica Sicurezza anche se ciò limiterà o sopprimerà eventuali attrazioni.

Art. 23

Per quanto riguarda la scelta della giostra – novità si considera requisito extra, con diritto assoluto di preferenza, la novità dell'attrazione. L'autorizzazione verrà concessa "una tantum" senza l'acquisizione di alcun diritto per gli anni successivi.

Art. 24

Il titolare dell'attrazione, i membri del nucleo familiare (documentabile) ed i dipendenti sono gli unici tenuti a gestirla.

Art. 25

È vietata ogni forma di sub-concessione.

Art. 26

Un'attrazione che non si presenti in condizioni di decoro può incorrere nella revoca dell'autorizzazione.

Art. 27

È obbligo tenere un comportamento corretto sia con i fruitori del servizio che con i possessori di altre attrazioni.

Art. 28

Nei casi di subingresso, mortis causa o per cessione ad un familiare o coadiuvante a titolo esclusivo da almeno tre anni viene garantita al concessionario la conservazione dell'anzianità maturata per l'attrazione acquistata.

Art. 29

La tassa di occupazione del suolo pubblico verrà riscossa dalla Polizia Municipale alla scadenza individuata nella metà del periodo di occupazione.

Art. 30

Per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento si applicheranno le sanzioni stabilite dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica e successive modifiche, Leggi che disciplinano la materia relativa agli spettacoli viaggianti, parchi divertimenti, circhi Equestri e TOSAP deliberato dal Consiglio Comunale.

Art. 31

Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dall'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

L'inadempienza alle norme indicate nel presente regolamento comporterà, nei casi più gravi, la revoca della concessione e l'esclusione dai parchi di divertimento organizzati nel territorio comunale. Sono fatti salvi i casi particolari specificamente individuati dalla legge.

Art. 32

Ai sensi del D.P.R. n. 311/2001 recante il "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" È istituita la Commissione Comunale di Vigilanza competente, tra l'altro, sia ad esprimere il parere preliminare sui progetti di nuovi locali ed impianti di pubblico spettacolo ovvero relativi a modifiche sostanziali dei locali e degli impianti già esistenti sia a verificare, in sede di sopralluogo, la rispondenza dei locali e

degli impianti in argomento sotto il profilo della solidità della sicurezza e dell'igiene pubblica.

Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo che dovrà attestare il collaudo statico delle strutture, il corretto montaggio e la messa a norma dell'impianto elettrico, L. 186/1968 e D.P.R. 293 del 6/11/2002.

Art. 33

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali effettuato in relazione all'applicazione del presente regolamento verrà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.

Art. 34

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.